REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 [2], in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 764/89 [4], in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 11, lettera c),

considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 stabilisce condizioni alle quali determinati quantitativi di riferimento specifici sono attribuiti ai produttori che, in conseguenza dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 [6], non hanno potuto ottenere siffatti quantitativi nell'ambito del regime generale del prelievo supplementare; che occorre modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 215/89 [8];

considerando che il regolamento (CEE) n. 766/89 del Consiglio [9], che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, la riserva comunitaria ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, ha determinato tale riserva in 1 043 000 t; che è opportuno assegnare 443 000 t agli stessi Stati membri ai quali erano già stati assegnati siffatti quantitativi nei precedenti periodi di applicazione e negli stessi modi, poiché gli elementi che hanno motivato la ripartizione iniziale non hanno subito variazioni di sorta; che la parte restante della riserva comunitaria, pari a 600 000 t, è destinata ai produttori ai quali è stato riconosciuto, in forza dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, il diritto all'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico e, nei limiti di tale diritto, in misura proporzionale alle domande presentate;

considerando che occorre che la domanda possa emanare soltanto da un produttore in grado di gestire, almeno parzialmente, le stesse unità di produzione gestite al momento della domanda volta alla concessione del premio per la non commercializzazione o per la riconversione; se il produttore infatti non disponesse più della stessa azienda, avrebbe manifestato, secondo la logica del sistema dei premi, l'intenzione di cessare la produzione lattiera e non sarebbe pertanto interessato dal regime speciale istituito in seguito alle sentenze emesse dalla Corte di giustizia il 28 aprile 1988, ai termini dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84; che tale regime speciale concerne soltanto i produttori che non avevano potuto ottenere per la propria azienda l'attribuzione di un tale quantitativo di riferimento in quanto l'azienda stessa era gravata da un determinato onere durante l'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro; che tale regime può ovviare alle conseguenze derivanti da questa situazione soltanto se quest'ultima resta invariata;

considerando che è necessario stabilire norme procedurali, tra cui la fissazione dei termini, affinché l'applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi di tutte le parti interessate;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1546/88 determina le caratteristiche del latte considerate rappresentative ai fini del calcolo dell'importo definitivo del prelievo; che tale disposizione, nonostante le numerose modifiche apportate, risulta di difficile applicazione nella pratica; che, a decorrere dal sesto periodo di applicazione, essa deve essere semplificata e resa meno rigida, facendo intervenire al livello dei produttori le conseguenze di un eventuale divario negativo tra il tenore medio di grassi del latte consegnato e il tenore rilevato durante il periodo di riferimento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
[4] GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 2.
[5] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.
[6] GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3.
[7] GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.
[8] GU n. L 25 del 27. 1. 1989, pag. 72.
[9] GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1546/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

« Per il periodo dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue:

a) 443 000 t, così suddivise:

— Spagna:	50 000 t,
— Irlanda:	303 000 t,
— Lussemburgo:	25 000 t,
— Regno Unito (per la regione dell'Irlanda del Nord):	65 000 t;

b) 600 000 t, destinate ad essere assegnate in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, proporzionalmente alle domande trasmesse alla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, e riconosciute conformi al disposto degli articoli 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 e del presente regolamento ».

2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

« *Articolo 3 bis*

1. La domanda di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84 è presentata dal produttore interessato all'autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità da quest'ultimo stabilite e a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell'accettazione, prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione (*), della sua domanda di concessione del premio.

L'autorità competente rilascia ricevuta della domanda, verifica che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1 e registra gli impegni assunti per iscritto dal produttore.

Costituiscono prove atte a dimostrare la capacità del produttore di produrre il quantitativo di riferimento richiesto, in particolare:

— le vendite dirette e/o le consegne di latte effettuate successivamente al termine del periodo di non commercializzazione o di riconversione;

— il bestiame da latte, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1391/78, presente nell'azienda;

— la superficie a prati o pascoli permanenti e/o la superficie delle colture foraggere dell'azienda, quali risultano dal piano di avvicendamento e dalle semine effettuate;

— gli investimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 857/84.

2. I quantitativi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, primo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 857/84, per i quali il diritto al premio è stato conservato o acquisito sono costituiti dai quantitativi determinati a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1391/78.

Entro il 29 agosto 1989, l'autorità competente comunica al produttore l'entità del quantitativo di riferimento specifico determinato a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84.

3. Il produttore fornisce all'autorità competente, entro il 29 marzo 1991, secondo modalità che verranno definite dallo Stato membro, la prova di aver effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne di latte da almeno dodici mesi.

L'entità delle vendite dirette di latte o di prodotti lattiero-caseari e/o quella delle consegne di latte nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente la presentazione della prova sono determinate dall'autorità competente tenendo conto dell'andamento del ritmo di produzione dell'azienda, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale, secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), prima parte della frase.

(*) GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 45. »

3) È inserito il seguente articolo 7 bis:

« *Articolo 7 bis*

In caso di trasmissione dell'azienda per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modo stabiliti dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 è trasferito a norma dell'articolo 7, primo e terzo comma, purché il produttore che rileva interamente o parzialmente l'azienda si obblighi per iscritto a rispettare gli impegni del suo predecessore. Le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 sono applicabili al quantitativo di riferimento specifico così trasferito.

In caso d'applicazione dell'articolo 3 bis, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 857/84, il produttore informa in anticipo delle proprie intenzioni l'autorità competente, che al riguardo gli rilascia una ricevuta. Entro un mese a decorrere dal rilascio della ricevuta, l'autorità competente determina il quantitativo che torna alla riserva comunitaria e, se del caso, comunica al produttore il quantitativo di riferimento specifico che gli rimane attribuito.

In quest'ultimo caso, la parte del quantitativo che torna alla riserva comunitaria è calcolata in base alla superficie foraggera venduta o data in affitto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78. »

4) All'articolo 9, nel paragrafo 1, lettera a), i termini « articoli 3 e 4 » sono sostituiti dai termini « articoli 3, 3 bis e 4 ».

5) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 12*

1. Le caratteristiche del latte considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 11, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84 sono quelle rilevate nel latte consegnato durante il secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare.

Tuttavia :

— per i produttori per i quali, nel periodo di cui al primo comma, il quantitativo di latte che funge da base per il calcolo del prelievo sia stato maggiorato in seguito all'aumento del tenore di grassi del latte consegnato, il tenore di grassi del latte consegnato considerato rappresentativo è costituito dal tenore medio rilevato durante l'anno civile 1983 ;

— per i produttori le cui consegne di latte siano state interrotte o per i quali il tenore di grassi del latte consegnato sia diminuito durante il periodo di cui al primo comma, lo Stato membro può decidere, su richiesta dell'interessato, che il tenore di grassi considerato rappresentativo sia costituito dal tenore medio rilevato durante il primo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra ;

— per i produttori che abbiano iniziato le consegne di latte per la prima volta dopo l'inizio del secondo periodo del regime del prelievo supplementare, il tenore di grassi del latte considerato rappresentativo è il tenore medio rilevato durante i primi dodici mesi di attività.

2. Ai fini del computo finale del prelievo per ogni produttore o acquirente, quale è previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, si determina il tenore medio di grassi del latte consegnato durante il periodo in questione per ogni produttore :

— ove si riscontri un divario positivo rispetto al tenore medio rilevato durante il periodo di cui al paragrafo 1, il quantitativo di latte consegnato è maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa supplementare per chilogrammo di latte ;

— ove si riscontri un divario negativo rispetto al tenore medio rilevato durante il periodo di cui al paragrafo 1, il quantitativo di latte consegnato è diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi si applica il coefficiente 0,971.

3. L'applicazione del paragrafo 2 per ogni Stato membro non può avere per conseguenza che sia sottratto al pagamento del prelievo supplementare ogni quantitativo che superi il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68. »

6) All'articolo 14, nel paragrafo 1, lettera b) i termini « articoli 2, 3, 4 e 7 » sono sostituiti dai termini « articoli 2, 3, 3 bis, 4 e 7 ».

7) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— entro il 29 giugno 1989, l'autorità competente designata e le modalità di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1 del presente regolamento, comprese le prove atte a dimostrare la capacità produttiva del produttore ;

— entro il 29 settembre 1989, il numero delle domande, i quantitativi per i quali è stato conservato o acquisito il diritto al premio e i quantitativi di riferimento specifici attribuiti provvisoriamente, suddivisi secondo i mesi durante i quali sono state accettate le domande presentate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1078/77 ;

— entro il 29 marzo 1990, le modalità di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 del presente regolamento ;

— entro il 29 giugno 1991, i quantitativi di riferimento attribuiti definitivamente nei modi stabiliti dall'articolo 3 bis, paragrafo 3 del presente regolamento, nonché i quantitativi che tornano alla riserva comunitaria ;

— il 1° aprile di ogni anno per l'anno precedente e per la prima volta il 1° aprile 1990, i quantitativi che tornano alla riserva comunitaria a norma dell'articolo 7 bis, secondo comma del presente regolamento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione